

RAVVEDIMENTO OPEROSO 2020 (pagamento in ritardo)

Con la conversione del Decreto Fiscale 2020, D.L. 124/2019, si estendono anche ai tributi locali le regole generali sul ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

L'istituto del ravvedimento operoso (disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs, n. 472/1997) consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni, solo se la violazione non sia stata già contestata.

Le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell'imposta dovuta, della sanzione in misura ridotta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI
Omesso/parziale versamento RAVV. SPRINT	Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo
Omesso/parziale versamento RAVV. BREVE	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/10 del 15% = 1,50%
Omesso/parziale versamento RAVV.INTERMEDIO	Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/9 del 15% = 1,67%
Omesso versamento RAVV. ORDINARIO	Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l'anno	1/8 del 30% = 3,75%
Omesso versamento RAVV. ULTRANNUALE	Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni	1/7 del 30% = 4,29%
Omesso versamento RAVV. LUNGO	Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni	1/6 del 30% = 5,00%

Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere anche al versamento degli **gli interessi di mora pari al tasso legale pro-tempore vigente** e calcolati in base ai giorni di ritardo solo sulle somme dovute a titolo di imposta.

Dal 1° gennaio il tasso legale risulta stabilito nella misura dello 0,05%